



<b>SENATO ACCADEMICO</b>	<b>20 giugno 2012</b>
<b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>27 giugno 2012</b>
<b>DECRETO RETTORALE DI EMANAZIONE</b>	<b>Rep. n. 1016/2012 Prot. n. 17482 - 18 luglio 2012</b>
<b>STRUTTURA COMPETENTE</b>	<a href="#"><u>Ufficio Diritto allo Studio Studentesse e Studenti</u></a>
<b>ENTRATA IN VIGORE</b>	<b>19 luglio 2012</b>

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE E PREMI DI STUDIO NEL CAMPO  
DELLA FORMAZIONE CON ESCLUSIONE DEI PROGETTI COMUNITARI O DI  
INTERNAZIONALIZZAZIONE**

**Sommario**

Articolo 1 - Finalità .....	2
Articolo 2 - Finanziamento .....	2
Articolo 3 - Requisiti di accesso.....	3
Articolo 4 - Entità e durata della borsa/premio di studio .....	4
Articolo 5 - Bando di selezione.....	5
Articolo 6 - Commissione giudicatrice .....	6
Articolo 7 - Modalità di selezione .....	7
Articolo 8 - Conferimento della borsa o del premio .....	9
Articolo 9 - Incompatibilità Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative.....	9
Articolo 10 - Ingiustificata interruzione, sospensione o rinuncia .....	10

Articolo 11 - Natura giuridica della borsa Importo, trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo e trasferite (ove previste) .....	10
Articolo 12 - Rinnovi.....	12
Articolo 13 - Borse e premi concessi da altri enti pubblici e/o privati .....	12
Articolo 14 - Norme finali.....	12

### **Articolo 1 - Finalità**

Il presente regolamento disciplina il conferimento di premi e borse di studio, con esclusione dei progetti comunitari o di internazionalizzazione, che hanno la finalità di:

- sostenere gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale anche a ciclo unico all'Università degli Studi di Ferrara;
- di sostenere il proseguimento e perfezionamento nella formazione di studenti che hanno completato un ciclo di studi (laurea, laurea magistrale, dottorato, ecc);
- favorire progetti con finalità rivolte alla formazione.

### **Articolo 2 - Finanziamento**

1. L'Ateneo, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto delle norme vigenti in materia di borse di studio universitarie, può attivare borse e premi di studio:
  - a) su fondi a ciò destinati nell'ambito delle disponibilità del bilancio universitario;
  - b) su fondi finanziati da parte di soggetti pubblici e/o privati, anche cofinanziati dall'Ateneo.
2. Le borse e i premi di studio finanziati da enti pubblici e/o privati vengono attivati con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio universitario.
3. Il trattamento fiscale applicato farà riferimento alla normativa vigente al momento dell'istituzione del premio o della borsa di studio.
4. L'Ateneo provvede alla rendicontazione dei fondi ricevuti da soggetti pubblici e/o privati e a concordare l'utilizzo di eventuali rimanenze di finanziamenti non erogati.
5. I soggetti pubblici e/o privati di cui al precedente comma 1, lettera b, possono ricorrere all'intermediazione di un docente o di un ricercatore per la definizione del premio o della borsa di studio. In tal caso il docente o il ricercatore viene individuato come figura referente del premio o della borsa di studio

### Articolo 3 - Requisiti di accesso

1. Le borse/premi di studio di cui all'articolo 1 possono essere riservate a iscritti, laureati o dottorati, italiani o stranieri, secondo i requisiti di ammissione indicati di seguito:

Categoria studente	Tipologia beneficio	Requisiti di accesso
<b>a) Iscritti</b>	Borse/premi di studio	Iscritti non part-time all'Università degli Studi di Ferrara da non più di un anno oltre la durata normale prevista per il corso di studio, con riferimento all'anno di prima immatricolazione al sistema universitario nazionale per l'anno accademico di pubblicazione del bando e non aver superato i 30 anni di età.
<b>b) Laureati</b>	Borse di studio (utili anche a completare la propria formazione, anche all'estero)	Laureati in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: <ul style="list-style-type: none"><li>• laurea;</li><li>• laurea specialistica/magistrale /laurea magistrale a ciclo unico;</li><li>• titolo equivalente a quelli di cui ai punti precedenti conseguito all'estero e riconosciuto dalla Commissione giudicatrice di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai soli limitati fini della partecipazione al concorso;</li><li>• possesso di altro titolo di studio o di abilitazione professionale.</li></ul> Aver conseguito il titolo di accesso da non oltre due anni accademici e non aver superato i 35 anni di età.
<b>c) Laureati</b>	Premi di studio	Laureati presso l'Università degli Studi di Ferrara in uno dei seguenti corsi di studio: <ul style="list-style-type: none"><li>• laurea;</li><li>• laurea specialistica/magistrale /laurea magistrale a ciclo unico;</li></ul>

Categoria studente	Tipologia beneficio	Requisiti di accesso
		<ul style="list-style-type: none"> <li>titolo equivalente a quelli di cui ai punti precedenti conseguito all'estero e riconosciuto dalla Commissione giudicatrice di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai soli limitati fini della partecipazione al concorso.</li> </ul> <p>Aver conseguito il titolo di accesso da non oltre due anni accademici e non aver superato i 35 anni di età.</p>
<b>d) Post Dottorato di ricerca</b>	Borse di studio (utili a completare la propria formazione, anche all'estero)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Possesso del titolo di Dottore di ricerca, e, se conseguito all'estero, riconosciuto equipollente dalla Commissione giudicatrice di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai soli limitati fini della partecipazione al concorso per l'attribuzione della Borsa o del premio di studio.</li> <li>Possesso di altro titolo di studio o di abilitazione professionale.</li> </ul> <p>Il limite di età viene stabilito nel singolo bando a seconda della peculiarità del progetto.</p>

- La tipologia della laurea o del dottorato viene indicato nel bando con riferimento alle finalità del progetto.
- Il bando di selezione prevede che, a parità di punteggio, preceda il candidato con la situazione economica familiare più disagiata in base agli indicatori ISEE e ISPE della propria attestazione ISEE, basata sui redditi dell'anno solare precedente la data di pubblicazione del bando.

#### **Articolo 4 - Entità e durata della borsa/premio di studio**

- Le borse di studio non possono prevedere un importo mensile inferiore ad euro 500,00 (cinquecento/00), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, e non possono prevedere una durata inferiore a 3 mesi e superiore a 12 mesi. E' prevista la possibilità di rinnovo o prolungamento della durata secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento.

2. I premi di studio riservati agli iscritti e ai laureati prevedono un importo minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge.

#### **Articolo 5 - Bando di selezione**

1. Le borse/premi di studio sono assegnate per pubblico concorso.
2. Il bando di selezione è emesso con decreto del Rettore, a seguito della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione sul finanziamento assegnato, e viene redatto secondo le indicazioni di cui al successivo comma 4 e pubblicato all'Albo on Line di Ateneo. Viene altresì pubblicato sul sito web dell'Università degli Studi di Ferrara.
3. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è di norma fissato in almeno venti giorni dalla data di emissione del bando.
4. Il bando di selezione deve indicare:
  - a) titolo di studio richiesto per partecipare;
  - b) il numero e l'ammontare dei premi/borse di studio da conferire;
  - c) il soggetto finanziatore;
  - d) le motivazioni per l'istituzione della borsa o del premio di studio;
  - e) per le borse di studio, la richiesta del curriculum formativo, scientifico e professionale aggiornato;
  - f) ove previste: la disciplina di svolgimento delle prove di ammissione assicurando un'idonea valutazione comparativa dei candidati, i tempi ristretti per l'espletamento,
  - g) i criteri per l'assegnazione della borsa/premio di studio;
  - h) i documenti da allegare alla domanda;
  - i) ogni altro elemento utile ai candidati per la partecipazione alla selezione;
  - j) le modalità e il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione;
  - k) il responsabile del procedimento amministrativo e le modalità di trattamento dei dati personali;
  - l) la pubblicità degli atti.
5. Per l'assegnazione dei premi di laurea e delle borse di studio di completamento/formazione/perfezionamento della formazione, il bando deve altresì specificare l'ambito culturale nel quale viene assegnato il finanziamento e l'attività (ove prevista) che il borsista deve svolgere.

## Articolo 6 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è composta come segue:

<b>Categoria studente</b>	<b>Tipologia beneficio</b>	<b>Commissione giudicatrice</b>
<b>a) Iscritti</b>	Borse/premi di studio	Non è prevista una Commissione giudicatrice, tranne per casi particolari. Il conferimento della borsa o del premio di studio avviene secondo l'ordine della graduatoria stilata dall'Ufficio competente, in base a criteri e calcoli oggettivi specificati nel relativo bando.
<b>b) Laureati</b>	Borse di studio (utili anche a completare la propria formazione, anche all'estero)	La Commissione giudicatrice è composta da tre membri di cui: <ul style="list-style-type: none"><li>• due componenti scelti tra professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori dell'Università degli Studi di Ferrara, afferenti al settore scientifico-disciplinare al quale si riferisce la borsa di studio;</li><li>• il responsabile del procedimento amministrativo o suo delegato con il ruolo di segretario verbalizzante.</li></ul> La Commissione è sempre presieduta da un professore ordinario. Qualora ne facesse richiesta l'ente o il soggetto erogatore, la Commissione potrà essere integrata da un membro eventualmente proposto dall'ente o dal soggetto stesso.
<b>c) Laureati</b>	Premi di studio	La Commissione giudicatrice è composta da tre membri di cui: <ul style="list-style-type: none"><li>• due componenti scelti tra professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori dell'Università degli Studi di Ferrara afferenti al settore scientifico-disciplinare al quale si riferisce il premio;</li><li>• il responsabile del procedimento amministrativo o suo delegato con il ruolo di segretario verbalizzante.</li></ul>

<b>Categoria studente</b>	<b>Tipologia beneficio</b>	<b>Commissione giudicatrice</b>
		<p>La Commissione è presieduta da un professore ordinario.</p> <p>Qualora ne facesse richiesta l'ente o il soggetto erogatore, la Commissione potrà essere integrata da un membro eventualmente proposto dall'ente o dal soggetto stesso.</p>
<b>d) Post Dottorato di ricerca</b>	Borse di studio (utili anche a completare la propria formazione, anche all'estero)	<p>La Commissione giudicatrice è composta da tre membri di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• due componenti scelti tra professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori dell'Università degli Studi di Ferrara, afferenti al settore scientifico-disciplinare al quale si riferisce la borsa di studio;</li> <li>• il responsabile del procedimento amministrativo o suo delegato con il ruolo di segretario verbalizzante.</li> </ul> <p>La Commissione è presieduta da un professore ordinario.</p> <p>Qualora ne facesse richiesta l'ente o il soggetto erogatore, la Commissione potrà essere integrata da un membro eventualmente proposto dall'ente o dal soggetto stesso.</p>

2. La Commissione giudicatrice, ove prevista, è nominata con decreto del Rettore su proposta del docente referente.

#### **Articolo 7 - Modalità di selezione**

1. La selezione dei candidati, salvo quanto indicato da normativa nazionale o da delibere specifiche, avviene:

Categoria studente	Tipologia beneficio	Valutazione requisiti di merito (partendo dal primo anno di immatricolazione nel sistema universitario nazionale)
<b>a) Iscritti</b>	Borse/premi di studio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per gli iscritti al primo anno, sarà considerato il numero dei crediti acquisiti, che non deve essere inferiore ai 2/3 della votazione massima prevista per il titolo di accesso;</li> <li>• per gli iscritti ad anni successivi al primo, verrà considerato il numero dei crediti acquisiti, che non deve essere inferiore ai 2/3 del totale dei crediti previsto per l'anno di iscrizione di riferimento.</li> </ul>
<b>b) Laureati</b>	Borse di studio (utili anche a completare la propria formazione, anche all'estero)	La valutazione tra tutti i candidati alla borsa di studio è comparativa, analizzando in maniera analitica i titoli presentati, ed in base ai requisiti previsti nel relativo bando. Tale valutazione può essere integrata da un colloquio volto ad accertare l'idoneità del candidato alla specifica attività oggetto della formazione.
<b>c) Laureati</b>	Premi di studio	La valutazione tra tutti i candidati al premio è comparativa, analizzando in maniera analitica la documentazione presentati, ed in base ai requisiti previsti nel relativo bando.
<b>d) Post Dottorato di ricerca</b>	Borse di studio (utili a completare la propria formazione, anche all'estero)	La valutazione tra tutti i candidati alla borsa di studio è comparativa, analizzando in maniera analitica i titoli presentati, ed in base ai requisiti previsti nel relativo bando. Tale valutazione può essere integrata da un colloquio volto ad accertare l'idoneità del candidato alla specifica attività oggetto della formazione.



2. In caso di parità nella valutazione del merito, si terrà conto dei requisiti di reddito e patrimonio, riferiti agli indicatori ISEE e ISPE dell'attestazione ISEE, basata sui redditi dell'anno solare precedente la data di pubblicazione del bando.
3. La Commissione giudicatrice, ove prevista, procede ad una valutazione comparativa dei candidati formulando un giudizio analiticamente motivato e deve stilare una graduatoria di merito, con votazione espressa in decimi.
4. Le procedure di selezione devono concludersi entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione. Il mese di agosto viene escluso da tale computo.
5. Gli atti di selezione vengono approvati con decreto del Rettore.

#### **Articolo 8 - Conferimento della borsa o del premio**

1. Il candidato risultato vincitore viene avvisato tramite raccomandata A/R oppure tramite posta elettronica certificata. Entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione il vincitore deve far pervenire al Rettore una dichiarazione di accettazione della borsa di studio comprensiva dell'impegno ad iniziare l'attività prevista, a decorrere dal termine eventualmente stabilito nel relativo bando.
2. La borsa di studio è conferita con decreto del Rettore.
3. Le borse/premi di studio sono erogate a rate o in un'unica soluzione.
4. Per l'erogazione delle borse di studio di completamento /perfezionamento/ formazione, il progetto può prevedere che il borsista sia tenuto a presentare una breve relazione in base alla quale il referente del progetto attesterà il corretto e regolare svolgimento dell'attività.
5. La durata della borsa di studio e le modalità di pagamento sono definite dal bando di selezione. Il godimento della borsa/premio di studio non costituisce un rapporto di lavoro e non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale.

#### **Articolo 9 - Incompatibilità Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative**

1. La borsa di studio non è cumulabile con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, ad eccezione delle somme previste per l'integrazione dei soggiorni all'estero, né con stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.
2. La borsa di studio di completamento/perfezionamento/formazione è inoltre incompatibile con la contemporanea posizione di:

- a) iscrizione ad un corso di laurea specialistica/magistrale;
- b) iscrizione a scuole di specializzazione;
- c) iscrizione a corsi di dottorato di ricerca;
- d) iscrizione a corsi di altra formazione post laurea;
- e) fruizione di assegni di ricerca di cui alla Legge 30 dicembre 2010, n. 240: “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
- f) titolarità di corsi ufficiali di insegnamento in corsi di laurea, scuole di specializzazione e master.

#### **Articolo 10 - Ingiustificata interruzione, sospensione o rinuncia**

1. In caso di ingiustificata interruzione dello svolgimento del progetto è dichiarata la decadenza dalla fruizione della borsa di studio, con decreto del Rettore, sentito il referente del progetto.
2. A richiesta del borsista, l'attività svolta e la fruizione della relativa borsa di studio possono essere sospese con decreto del Rettore, nei periodi di assenza dovuti a maternità o a grave e documentata malattia di durata superiore ai 30 giorni, fermo restando che i periodi di sospensione dovranno essere interamente recuperati.
3. Il titolare della borsa di studio che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione scritta indirizzata al Rettore, che provvede a dichiarare la decadenza dalla relativa fruizione. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di fruizione della borsa di studio fino alla data di decadenza.
4. Per le borse di studio di durata annuale, qualora il vincitore rinunci nel primo semestre di attività, è possibile, su proposta del referente del progetto, conferire la borsa, per la parte residua e con decreto del Rettore al primo candidato in posizione utile nella graduatoria, oppure, in caso di assenza di candidati, utilizzare i fondi residui per bandire una nuova borsa di studio con le medesime finalità e requisiti.

#### **Articolo 11 - Natura giuridica della borsa importo, trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo e trasferite (ove previste)**

1. L'importo della borsa/premio di studio è stabilito come segue:

<b>Categoria studente</b>	<b>Tipologia beneficio</b>	<b>Importi e trattamenti previdenziali</b>
<b>a) Iscritti</b>	Borse/premi di studio	L'importo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione

<b>Categoria studente</b>	<b>Tipologia beneficio</b>	<b>Importi e trattamenti previdenziali</b>
		<p>sia per le libere donazioni che per gli stanziamenti di Ateneo, può essere erogato in una soluzione unica o in più rate mensili posticipate.</p> <p>Il trattamento fiscale è quello stabilito dalle norme vigenti all'atto dell'erogazione del premio o della borsa di studio.</p>
<b>b) Laureati</b>	Borse di studio (utili anche a completare la propria formazione, anche all'estero)	<p>L'importo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, può essere erogato in una soluzione unica o in più rate mensili posticipate e, ove previsto, vincolate alla valutazione del referente del progetto.</p> <p>Il trattamento fiscale è quello stabilito dalle norme vigenti all'atto dell'erogazione della borsa di studio.</p>
<b>c) Laureati</b>	Premi di studio	<p>L'importo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, è erogato in una unica soluzione.</p> <p>Il trattamento fiscale è quello stabilito dalle norme vigenti all'atto dell'erogazione del premio.</p>
<b>d) Post Dottorato di ricerca</b>	Borse di studio (utili anche a completare la propria formazione, anche all'estero)	<p>L'importo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, può essere erogato in una soluzione unica o in più rate mensili posticipate e, ove previsto, vincolate alla valutazione del Responsabile del progetto.</p> <p>Il trattamento fiscale è quello stabilito dalle norme vigenti all'atto dell'erogazione della borsa di studio.</p>

2. Gli studenti iscritti godono della copertura assicurativa stipulata dall'Ateneo e corrisposta all'atto del pagamento delle tasse universitarie.
3. Previo versamento del contributo richiesto, i borsisti frequentanti godono dell'assicurazione contro gli infortuni, e della responsabilità civile derivante da danni a persone e cose, eventualmente provocati nello svolgimento del programma di formazione.
4. La copertura delle spese di trasferta, ove prevista, viene stabilita nei singoli bandi.

## Articolo 12 - Rinnovi

1. Il rinnovo delle borse e dei premi di cui al presente regolamento, è previsto secondo le seguenti modalità:

<b>Categoria studente</b>	<b>Tipologia beneficio</b>	<b>Rinnovi</b>
<b>a) Iscritti</b>	Borse/premi di studio	Non è previsto il rinnovo.
<b>b) Laureati</b>	Borse di studio (utili anche a completare la propria formazione, anche all'estero)	Il rinnovo è previsto per una sola volta in base ai fondi disponibili. Al rinnovo si provvederà con decreto del Rettore, sulla base della richiesta presentata almeno 15 giorni prima della scadenza della borsa di studio da rinnovare, dal responsabile scientifico della struttura, previa delibera della struttura di appartenenza. La durata del rinnovo non può essere superiore a un anno.
<b>c) Laureati</b>	Premi di studio	Non è previsto il rinnovo.
<b>d) Post Dottorato di ricerca</b>	Borse di studio (utili anche a completare la propria formazione, anche all'estero)	Il rinnovo è previsto per una sola volta in base ai fondi disponibili. Al rinnovo si provvederà con decreto del Rettore, sulla base della richiesta presentata almeno 15 giorni prima della scadenza della borsa di studio da rinnovare, dal responsabile scientifico della struttura, previa delibera della struttura di appartenenza. La durata del rinnovo non può essere superiore a un anno.

## Articolo 13 - Borse e premi concessi da altri enti pubblici e/o privati

1. Gli enti pubblici o privati che intendano assegnare premi o borse di studio agli studenti iscritti o laureati presso l'Università degli Studi di Ferrara, per il tramite dell'Università, senza versare i fondi sul bilancio di Ateneo, sono tenuti a sottoscrivere una convenzione o un accordo con l'Università.
2. L'Ateneo può richiedere un contributo per le attività interne svolte.

## Articolo 14 - Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento e dal bando di concorso, si applica la normativa vigente in materia di borse di studio universitarie e premi. I benefici economici

concessi agli studenti per attività di formazione nell'ambito di progetti comunitari o attività di internazionalizzazione, verranno normati in un apposito regolamento.